

CREDITO D'IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI – ANNO 2020

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 57 bis – Decreto Legge N. 50 del 24 Aprile 2017, convertito con modificazione della legge n. 96 del 21 giugno 2017

- Art. 98 Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020 (Decreto Cura Italia)

SOGGETTI BENEFICIARI

Soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie e alle imprese di distribuzione della stampa nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

MISURA DEL BENEFICIO

Il credito di imposta è calcolato nella **misura unica del 30%** dell'intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Restano **esclusi** dall'agevolazione, le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

AMBITO TEMPORALE

Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Dal 1° al 30 settembre 2020 sarà possibile prenotare telematicamente, tramite i servizi dell'Agenzia, l'importo già sostenuto/da sostenere.

In seguito, dal 1 al 31 Gennaio 2021, i soggetti che hanno inviato la comunicazione per l'accesso, dovranno inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati.

UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA E REGIME DI AIUTO

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi. L'agevolazione è concessa in regime “De Minimis”.